



Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Modifica del 23 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015¹ sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.

Art. 10 cpv. 1

¹ Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui realizzazione è prevista l'anno successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 311.039.4

